



Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Allegato E)

MODULO 4 - SCHEMA DI CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione per la gestione delle attività di “ _____ ” - periodo dal _____ 2025 al 31 marzo 2026

CUP E34H22000160001

Ancona,

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato da _____ domiciliato presso la sede Comunale, nella sua qualifica di Dirigente dei Servizi socio-assistenziali e Coordinamento ATS 11, conferitale con decreto sindacale _____

E

_____, con sede in _____, via _____ - C.F. _____, iscritta nel Registro _____ rappresentata da _____, nato a _____ il _____ residente _____, nella sua carica di Presidente dell'ETS _____, nominato con _____.

I documenti sopra descritti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ancorchè ad essa non materialmente allegati.

PREMESSO

- Le linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, sottoscritte nel novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni e presentate dal Ministro Poletti il 10 dicembre 2015

- che il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (in particolare per quanto riguarda le schede, inserite nel III capitolo, Piano Povertà, n. 3.7.2 Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e n. 3.7.3 Centro servizi per il contrasto alla povertà).

- Che la Legge 328/2000 “Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali”, conferisce in capo all’ Ente Locale la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali , secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale (art. 1, commi 3 e 4, della legge 328/2000).

- Che i Comuni sono pertanto titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e adottano sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;



Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- Che il Decreto Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, afferma la necessità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 450/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone disabili";
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ha adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022, relativo alla presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- l'Avviso Pubblico n. 1/2022, che intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora, attraverso la realizzazione di progetti di durata massima triennale, che devono essere completati entro il 30 giugno 2026, salvo proroghe e che ha individuato sette Linee di attività/Sub-investimenti, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 5;
- la Linea di Investimento 1.3 "Housing First e Stazioni di Posta" Sub-investimento 1.3.2 – Stazioni di posta" è risultata assegnataria del finanziamento previsto da PNRR;
- il CUP relativo all'Investimento 1.3 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" è il seguente: CUP E34H22000160001;

CONSIDERATO che:

- il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella progettazione e gestione operativa della gestione del Centro Servizi Stazione di Posta "Primo Luogo" prevista dal PNRR - M5C2 Investimento 1.3.2, è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di interesse sociale;
- la co-progettazione rappresenta una modalità di coinvolgimento del Terzo settore che assume un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi, consentendo di valorizzarne le esperienze, le competenze, le risorse professionali e/o organizzative;
- l'art. 55 del Codice individua la co-progettazione come strumento attraverso il quale realizzare forme di partenariato pubblico/privato per l'esercizio dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che

- Che con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n.del sono stati approvati gli atti per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di co-progettazione per la realizzazione delle progettualità e degli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 Investimento 1.3 "Housing First e Stazioni di Posta" Sub-



Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

investimento 1.3.2 – Stazioni di posta”- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – previsti nel Progetto denominato “Primo Luogo” proposto dall’Ambito Territoriale 11 Ancona

Che l’ETS _____ ha presentato istanza _____
A seguito delle procedure di co-progettazione si è determinato di stipulare una convenzione con _____, con sede in _____, via _____ - C.F. _____ iscritta nel RUNTS _____, per la gestione delle attività _____
- Che con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l’ETS;

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina il rapporto intercorrente tra il Comune e l’ETS finalizzato alla realizzazione degli interventi compresi per le proposte di interventi di cui alla Missione 5 Componente 2 Investimento 1.3 “Housing First e Stazioni di Posta” Sub-investimento 1.3.2 – Stazioni di posta” che l’ETS si impegna ad organizzare e gestire nelle modalità dettagliate nel progetto definitivo elaborato all’interno del tavolo di co-progettazione ed approvato dall’Amministrazione precedente, fermo restando quanto previsto nell’Avviso pubblico e relativi Allegati.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità di __ mesi dalla data di sottoscrizione e quindi, presumibilmente dal _____ al 31.03.2026, salvo eventuali proroghe o diverse comunicazioni ministeriali. Gli interventi pertanto, dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il I trimestre del 2026, come previsto dal menzionato Avviso 1/2022. Gli Enti attuatori partner si impegnano a garantire l’esecuzione delle prestazioni oltre il 31.03.2026, solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

ART. 3 - DESTINATARI

Le attività sono riservate a persone/nuclei familiari in condizione di fragilità residenti nel Comune di Ancona e senza dimora.

Art. 4 - FINALITA’ - OBIETTIVI

Le attività comprendono le seguenti finalità:

- rafforzare la rete dei servizi;
- ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, con particolare attenzione ai processi di coesione e inclusione di soggetti fragili;
- promuovere la presa in carico leggera;
- assicurare il servizio di supporto e accompagnamento all’iscrizione anagrafica per le persone senza dimora;



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- garantire l'accesso al servizio di fermo posta, prerequisite necessario per poter accedere ai servizi essenziali e assicurare la “reperibilità” della persona;
- potenziare le prestazioni di pronto intervento sociale.

ART. 5 – OPERATORI

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'ETS e rispondono, a qualunque titolo, del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, così come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione dovrà vigilare sullo svolgimento di tutte le attività. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'ETS si impegna a rispettare tutte le vigenti normative contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente, prestatori d'opera, di servizio e/o collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS.. L'ETS è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane, con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, dandone tempestiva informazione all'Amministrazione procedente, con contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae. Il personale svolgerà le attività previste con impegno e diligenza favorendo, a tutti i livelli, una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato, in termini di collaborazione. L'ETS provvede direttamente a tali attività attraverso l'utilizzo di operatori valutati idonei ed adeguatamente preparati, per i quali, in ogni caso, nessun rapporto di lavoro subordinato con il Comune potrà mai chiedersi o configurarsi. Il numero degli operatori dovrà essere adeguato in relazione al numero dell'utenza ed al buon funzionamento delle attività.

L'ETS si obbliga a rispettare la vigente normativa di riferimento in materia di lavoro ed a tutti gli obblighi connessi per la gestione degli operatori impiegati per la realizzazione del progetto.

Gli operatori comunque utilizzati, dovranno:

- effettuare le attività di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio;
- tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;
- mantenere l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio ed i singoli utenti, delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso.

L'ETS risponde direttamente dei danni arrecati dalla mancata osservanza, da parte degli operatori utilizzati, degli obblighi di cui sopra.

E' fatto obbligo all'ETS di:

- rispettare per gli operatori, i volontari o comunque per altri soggetti impiegati nell'attività, tutte le norme e gli obblighi di carattere retributivo, assicurativo ed infortunistico garantiti dalla vigente normativa;
- rispettare ed applicare integralmente se e in quanto dovuto, le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutte le norme di tutela infortuni e di igiene del lavoro.

L'ETS inoltre, si impegna a rispettare i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, tra i quali il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità



Ambito Territoriale Sociale XI



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani" nonché i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

ART. 6 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, l'ETS provvede alla copertura assicurativa delle risorse umane impiegate, a qualsiasi titolo, nelle attività di cui alla presente Convenzione, risultando responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni che possano derivare a persone o cose. L'Amministrazione procedente, di conseguenza, è sollevata da ogni pretesa, azione o domanda connesse, direttamente od indirettamente, alle attività di cui alla presente Convenzione. L'ETS rilascia copia della polizza assicurativa n. _____ in data _____, rilasciata da _____, avente durata pari a quella del programma con massimali idonei, non inferiori ad Euro _____.

L'ETS si impegna a consegnare copia della suddetta polizza entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti attuatori partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 7 – IMPEGNI DELL'ETS

L'ETS che organizza le attività in piena autonomia, è responsabile del buon funzionamento ed in particolare dell'idoneità e rispondenza delle attività rese, orari, ai bisogni dei beneficiari degli interventi.

L'ETS collabora con i Servizi Sociali del Comune di Ancona e i Servizi specialistici potenzialmente coinvolti in ogni singola situazione:

- a) fornire periodicamente un elenco aggiornato, degli utenti che usufruiscono dei servizi indicando nome e cognome, la data di nascita, l'indirizzo di residenza nonché il possesso, per ognuno di questi, dei requisiti necessari per l'accesso agli interventi programmati,
- b) garantire assoluta riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono dei servizi oggetto del progetto, nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali;
- c) assumere in carico tutto quanto necessari per l'espletamento dell'attività stessa;
- d) assumere direttamente ogni tipo di responsabilità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del progetto anche in relazione al rispetto delle norme e prescrizioni vigenti aventi ad oggetto il contrasto ed il contenimento del rischio di pandemie.
- e) controllare a garanzia del servizio effettuato;
- f) elaborare una relazione trimestrale con la programmazione delle attività da porre in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto;

Tutte le attività proposte dovranno essere svolte in ottemperanza alle norme e alle prescrizioni che, al momento delle attività, sono o saranno vigenti alla luce di eventuali emergenze pandemiche.



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

L'ETS assume l'impegno di rispettare i principi trasversali e condizionalità previsti dal regolamento UE 2021/241 e dal PNRR.

Nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea e al divieto del cd. "doppio finanziamento" è stato adottato un sistema di codificazione contabile adeguato e informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile agli interventi finanziati con fondi Next Generation EU (NGEU) Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), la realizzazione degli interventi:

- non deve comportare alcun danno significativo all'obiettivo ambientale in conformità anche alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) di cui alla Circolare MEF 30/12/2021 n. 32 aggiornata con Circolare MEF 13/10/2022 n. 33;"
- deve essere rispettosa dei principi trasversali previsti dal PNRR quali il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- deve avere riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- deve rispettare gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- deve sviluppare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità dei Milestone e Target europei.

L'intervento è coerente con gli obiettivi della specifica misura del PNRR ed è orientato al conseguimento dei risultati misurati in riferimento agli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) assegnati al progetto, secondo il cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta dall'ATS 11 con il Ministero.

I soggetti individuati a seguito del presente avviso assumono i seguenti obblighi riferiti al rispetto del PNRR:

- produrre:
 - a) la documentazione eventualmente richiesta relativa all'attuazione delle attività dei progetti;
 - b) eventuali relazioni e reportistica in forma elettronica e cartacea necessarie al monitoraggio degli interventi e alla rendicontazione per il rispetto di target e milestone;
 - c) la documentazione attestante il rispetto dei principi trasversali e delle condizionalità nonché di comprova, se previsto, dell'assolvimento del DNSH e tagging climatico e digitale
 - d) ogni altro documento richiesto ai fini della rendicontazione, verifica e controllo richiesti dalle procedure PNRR.
- conservare tutti gli atti e documenti in formato elettronico e cartaceo mettendoli a disposizione per gli adempimenti previsti dal PNRR;

L'ETS è altresì tenuto a:

- avviare tempestivamente le attività individuate a seguito di co-progettazione e rispettare, nel corso della esecuzione del progetto, il programma temporale delle attività al fine di evitare danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione Europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ART. 8 – FINANZIAMENTO

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ETS mette a disposizione risorse strumentali nonché risorse proprie secondo quanto meglio specificato nel progetto definitivo.

L'importo del contributo complessivo, riconosciuto in favore dell'ETS per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione, € 135.000,00 (così ripartiti gestione dei servizi con personale addetto allo sportello: € 70.956,00 - rafforzamento della rete e dei Servizi offerti € 64.044,00), circa l'espletamento delle attività.

Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dall'ATS 11 e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, l'ATS 11 si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022;

1. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito all'ATS 11, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022, qui integralmente richiamate.
2. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranches del contributo, nel rispetto del massimale del quadro economico.
3. Nel caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Associazione Temporanea di Scopo, l'ATS 11 si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.
4. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione delle progettualità in parola, previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso pubblico 1/2021, e di conseguenza una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1. Nei casi previsti al paragrafo precedente, gli Enti partner si impegnano a tenere indenne e manlevare l'ATS 11 qualora la revoca o riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi rispettivamente assunti.
5. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti agli Enti partner saranno recuperati.
6. Gli Enti attuatori partner dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere **conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione**.
7. gli Enti attuatori partner si intendono del tutto soddisfatti di ogni loro avere per cui non potranno reclamare all'ATS 11, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi.

Pertanto qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, gli Enti attuatori partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento.



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

8. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.
9. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.
10. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi agli Enti attuatori partner avverranno nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione all'ATS, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:
 - a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia.
 - b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata; relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi;
 - c) la documentazione inerente a contratto di lavoro, timesheet, busta paga e ulteriori documenti che si riterranno necessari ai fini della rendicontazione e verifica secondo la normativa PNRR;
 - d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune, funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Avviso 1/2022.
11. Tutti gli atti, documenti, corrispondenza ecc. dovranno obbligatoriamente adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal finanziamento, e specificamente: riferimento all'iniziativa "Next Generation EU", il logo dell'Unione europea, il logo del MLPS, il riferimento alla Missione, Componente, Investimento e Sub Investimento, il CUP.
12. Tutti i documenti di contabili, come fatturazione o nota spese di rimborso/documenti giustificativi presenti per la liquidazione delle spese (ad esempio timesheet), dovranno contenere le seguenti informazioni:
 - Titolo del progetto
 - Indicazione "*Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU*";
 - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
 - Numero della fattura;
 - Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
 - Estremi identificativi dell'intestatario;
 - Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)
 - CUP del progetto;



Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

-CIG della gara (ove pertinente);

-Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

- 13.** La liquidazione dei rimborsi agli Enti attuatori partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli Enti attuatori partner assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

A tal fine essi rendono all'ATS11 formali dichiarazioni di conto corrente dedicato come sotto indicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati agli Enti attuatori partner. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Gli Enti attuatori partner si impegnano a comunicare entro sette giorni all'ATS 11 ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi:

- conto	corrente	intrattenuto	presso	la
Banca				intestato
a.....				
Cod. IBAN (codice di 27 cifre).....				
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:				
Cognome				
nome				
nato/a	a			
il				Codice
Fiscale				

L'ETS, su richiesta del Servizio Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS 11, si impegna ad esibire ogni documento necessario alla liquidazione. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario (o postale) su conto corrente dedicato.

Le note contabili di cui sopra, dovranno essere posticipate ed intestate come segue: Comune di Ancona – Servizio Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento Ambito 11, Dirigente Dott.ssa Claudia Giammarchi, Viale della Vittoria 37.

I pagamenti verranno disposti dal Comune, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, e sue modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dal positivo accertamento della regolarità contributiva dell'Associazione presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Con il rimborso di cui sopra, l'ETS si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per la gestione ed organizzazione delle attività connesse alla presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art 10 – TITOLARITÀ EFFETTIVA

Gli Enti attuatori partner si obbligano a presentare una dichiarazione attestante l'identità dei titolari effettivi, art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto, l'identificazione del titolare effettivo, rappresenta una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di compliance/antifrode tra cui il rischio di infiltrazioni mafiose o il rischio di riciclaggio di denaro, nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali conflitti d'interessi.

Tale dichiarazione dovrà essere resa mediante la compilazione dell'**Allegato 60b** previsto dal MLPS con riferimento alla Missione 5 Componente 2 PNRR.

Art 11 – PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

Gli Enti attuatori partner si obbligano a redigere e presentare la documentazione comprovante il rispetto dell'articolo 47 del D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 Luglio 2021, relativo alla “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”.

Art. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione procedente assicura il monitoraggio delle attività svolte da parte dell'ETS attraverso la periodica verifica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni ritenute utili ai fini della buona riuscita delle azioni, senza che ciò comporti oneri ulteriori a carico dell'ETS che sarà pertanto tenuto ad apportare le variazioni richieste. A tal fine, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile. Per tutte le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'articolo 11 della Legge 241/1990 e s.m. e i. L'ETS, secondo la cadenza meglio definita in sede di tavolo tecnico, procederà alla rendicontazione delle attività svolte e, a conclusione del partenariato, presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione, ove indicherà altresì l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, derivante dall'attuazione del progetto. Infine, l'ETS si impegna al rispetto degli obblighi connessi alla promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa ex art. 47 L. 108/2021 e DPCM 07/12/2021.

Art. 13 – PRIVACY

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018-, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 14 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI.

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 2 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'Associazione per conto del Comune di Ancona, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Associazione che, come rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati.

Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione



Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della

propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali subresponsabili

sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare,

appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità

Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto

dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro

soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ART. 15 - RECESSO

E' facoltà del Comune recedere dalla presente convenzione in caso di soppressione dell'esecuzione delle attività dandone comunicazione all'ETS mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di due mesi.



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

In tal caso verrà riconosciuto all'ETS il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 16 - RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto o di inadeguatezza nell'espletamento del servizio, il Comune ha la facoltà di disporre la risoluzione della convenzione anche prima del termine fissato, salvo il rimborso di quanto dovuto per le spese effettivamente sostenute.

Art. 17 – DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E/O DI CAUSE DI ASTENSIONE E/O DI CONDIZIONI OSTATIVE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO

La Dott.ssa Claudia Giammarchi, che sottoscrive la presente convenzione in rappresentanza del Comune dà atto, rendendo al riguardo dichiarazione costitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i., conservata agli atti del Servizio Servizi Socio- Assistenziali e Coordinamento ATS e costituente parte integrante della presente convenzione ancorché ad esso non materialmente allegata, poiché quivi di seguito riportata nel suo identico ed essenziale contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all'art. 6 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 6 del codice di comportamento del Comune;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 7 del codice di comportamento del Comune;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 e all'art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del d. lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 18 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Ancona. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010. Art. 20 – Rinvii normativi. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di coprogettazione,

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico dell'ETS

La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.



Comune di
Ancona

Ambito Territoriale Sociale XI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.